

REGOLAMENTO DEL FONDO UNA CULLA PER L'UCRAINA

PREMESSO:

- che in data 26 ottobre 2016, con atto pubblico del notaio Michele Micheli, si è costituito in Parma “MUNUS Fondazione di Comunità di Parma - ONLUS”, d’ora in poi, per semplicità, denominato “Fondazione MUNUS”;
- che la stessa Fondazione MUNUS è in possesso della qualifica di ONLUS;
- che la stessa Fondazione MUNUS persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nel campo della beneficenza e che ha tra le proprie finalità la raccolta di donazioni al fine di effettuare erogazioni gratuite di denaro a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione diretta di progetti di interesse generale;
- che la volontà del promotore consiste nel sostenere iniziative benefiche inerenti l’emergenza umanitaria in Ucraina.

Art. 1 - Nome del fondo e promotori

Il fondo, istituito all’interno della Fondazione MUNUS, è denominato “Fondo UNA CULLA PER L’UCRAINA” d’ora in poi nel presente regolamento, denominato “il Fondo”. Il Fondo è promosso da Woodly di Valerio Vinaccia con sede in Via Faviano Superiore 33, Lesignano de’ Bagni (PR), P.IVA 05824200967 e C.F. VNCVLR55T06Z614L, nella persona del suo legale rappresentante, Valerio Vinaccia nato a Caracas - Venezuela il 6/12/1955, C.F. VNCVLR55T06Z614L, d’ora in avanti definito il “Promotore”.

Art. 2 - Finalità

Il Fondo è finalizzato al sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all’art. 5 D. Lgs. 3.7.2017 n. 117.

In particolare è volontà del Promotore di promuovere e sostenere il progetto di culle pieghevoli inizialmente destinate ai profughi dell’Ucraina e successivamente ad altre situazioni umanitarie.

Art. 3 – Costituzione del Fondo

Tutto il patrimonio del Fondo è comunque destinato alle finalità prefissate dal presente Regolamento e dallo statuto della Fondazione MUNUS.

Art. 4 - Donazioni ed incremento del fondo

Il Fondo potrà essere incrementato dalle donazioni effettuate dai cittadini, dalle imprese e dalle istituzioni ed ogni altro soggetto pubblico o privato che ne condivide le finalità e dalle relative rendite sul patrimonio così costituito.

Resta impregiudicato il diritto della Fondazione MUNUS e del Promotore di rifiutare, motivando tale scelta, singole donazioni. A tal fine, il Promotore può visionare i nominativi dei donatori, ma Fondazione MUNUS, se non preventivamente autorizzata dal

donatore, non comunica alcun dato ulteriore del donatore al Promotore, quali ad.es. dati di contatto, indirizzo, ecc...

Fondazione MUNUS non è in alcun modo responsabile del trattamento dei dati del singolo donatore che il Promotore abbia ad attuare in piena autonomia.

Art. 5 - Erogazione dei contributi

Le disponibilità erogative sono costituite dalle donazioni non destinate a patrimonio o a riserve e dalle rendite annue provenienti dall'eventuale patrimonio del Fondo non accantonate. Tali disponibilità saranno devolute secondo le esigenze in una unica soluzione ovvero in più soluzioni anche di anno in anno, per le finalità descritte nell'art. 2 del presente Regolamento.

L'assegnazione delle disponibilità è deliberata dalla Fondazione MUNUS sulla base dei tempi e delle modalità stabilite nelle indicazioni del promotore.

Qualora quest'ultimo non svolgesse tale funzione, sarà compito della Fondazione MUNUS sollecitarli ad agire il proprio ruolo, definendo un termine congruo per la definizione delle modalità e dei tempi erogativi; in caso di assoluta inerzia del Promotore, la stessa Fondazione MUNUS potrà e dovrà individuare, a suo insindacabile giudizio, iniziative che permettano di perseguire le finalità del Fondo, al fine di procedere con le erogazioni ai beneficiari.

La Fondazione MUNUS avrà il compito di verificare che l'assegnazione delle erogazioni avvenga nel rispetto della normativa vigente, del proprio Statuto e del presente Regolamento.

Essa dovrà rifiutarsi di dar seguito alle richieste del Promotore, qualora siano in contrasto con la normativa vigente, con il proprio Statuto o con il presente Regolamento o possano pregiudicarne la reputazione o arrecarle danni. In tale caso dovrà dare motivata relazione al Promotore tramite comunicazione scritta.

All'atto dell'erogazione dei finanziamenti, la Fondazione MUNUS è tenuta a fare esplicita menzione del Fondo di provenienza delle risorse.

I destinatari delle erogazioni devono avere i seguenti requisiti:

- essere enti senza scopo di lucro;
- realizzare direttamente il progetto di utilità sociale cui sono destinate le erogazioni.

Non possono essere destinatari dei finanziamenti i soggetti che hanno contribuito, tramite donazioni, alla costituzione o alla crescita del Fondo.

Le erogazioni avverranno tramite strumenti bancari o postali che ne permettano la tracciabilità.

I destinatari dei finanziamenti dovranno rendicontare alla Fondazione MUNUS le spese sostenute coperte con le erogazioni del Fondo.

Art. 6 – Investimento e obiettivi di rendita/mantenimento

L'amministrazione del patrimonio del Fondo è effettuata dalla Fondazione MUNUS, nell'ambito della gestione generale del proprio patrimonio, nel rispetto dei principi di sana

e prudente gestione, tesa alla conservazione del patrimonio del Fondo e tenendo conto delle necessità e dei tempi di erogazione previsti.

Art. 7 - Costi

Tutte le spese specifiche e dirette alla gestione del Fondo, così come ogni costo sostenuto dalla Fondazione MUNUS per l'accettazione e l'acquisizione di beni donati al Fondo sono imputabili al Fondo stesso.

Il Fondo non dovrà contribuire ai costi generali ed alle spese di gestione della Fondazione MUNUS.

Art. 8 – Durata e cessazione

Il Fondo ha durata illimitata.

Il Fondo potrà cessare nel caso di esaurimento delle disponibilità patrimoniali in quanto interamente erogate per il conseguimento delle sue finalità.

Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi (anche per raggiungimento dello scopo dello stesso) o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione MUNUS, possibilmente sulla base delle indicazioni dei Promotori, dovrà individuare un'altra finalità di utilità sociale che sia compatibile con il proprio statuto e che sia il più possibile vicina alle originali finalità del Fondo così come stabilite nell'art. 2 del presente Regolamento, dandone contestuale comunicazione ai Promotori stessi.

Art. 9 - Pubblicità

Le informazioni relative alle finalità del Fondo, le sue risorse, le iniziative da esso finanziate saranno rese disponibili sul sito della Fondazione MUNUS e comunicate ai donatori attraverso le modalità di volta in volta stabilite dalla Fondazione stessa, nel rispetto della normativa privacy in vigore.

Art. 10 - Modifiche e premesse

Il presente Regolamento potrà essere modificato di comune accordo fra la Fondazione MUNUS e i Promotori che lo hanno sottoscritto.

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Letto confermato e sottoscritto in Parma, il 14/03/2022

Giorgio Delsante, Presidente MUNUS Fondazione di Comunità di Parma ONLUS

figlio del Senke

Valerio Vinaccia, Titolare di Woodly di Valerio Vinaccia

